

N. 11081/2015 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**

*XI SEZIONE CIVILE*

Il Giudice, dott. Ciro Caccaviello, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 11081/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/06/2016 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c.

TRA

MIGLIACCIO JUNIOR SRL, c.f.: 03963091214, elett.te dom.ta al V.le Gramsci n. 19 – presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. MAGGIO FEDERICO, c.f.: MGGFRC83D01G793S, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- OPPONENTE

E

MIGLIACCIO JUNIOR SRL, c.f.: 03963091214, elett.te dom.ta alla V.F.CILEA,136 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'avv. MAGGIO FEDERICO, c.f.: MGGFRC83D01G793S, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- OPPOSTA

E





**Oggetto:** Vendita di cose mobili.

**Conclusioni:** come in atti.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

... ha dedotto che:

con d.i. n. 1451/15 il Tribunale di Napoli le ingiungeva il pagamento della somma di € 93.731 a titolo di corrispettivo per un noleggio;

in data 6.11.02 stipulava con ... srl un contratto di fornitura di calcestruzzo;

in tale contratto era prevista la sanzione pecuniaria del 5 % dell'importo del contratto in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o subaffidatarie;

in data 25.7.14 stipulava con l'opposta contratto di subaffidamento avente ad oggetto il nolo a caldo di betoniere e pompe per il trasporto a cantiere del calcestruzzo;

in tale contratto l'opposta si impegnava a fornire i dati del personale impiegato e di eventuali imprese subaffidatarie pena una sanzione pari al 5 % dell'importo del contratto;

in data 23.9.14 la DTL riscontrava la presenza nel cantiere di personale della ditta ... srl, mai comunicata, che utilizzava automezzi della Migliaccio;

tanto in violazione dell'art. 21 l. 646/82 dell'art. 118 d.lgs. 163/06, per cui si disponeva l'invio degli atti alla Procura della Repubblica;

Migliaccio ammetteva l'addebito affermando che esso era limitato alla sola giornata del 23.9.14;

in data 25.2.14 citava la Migliaccio innanzi al Tribunale di Bergamo al fine di accertare il dedotto inadempimento;

ha chiesto:

la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese;

la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con Migliaccio;

in subordine compensarsi quanto dovuto col credito risarcitorio vantato.



MIGLIACCIO JUNIOR SRL ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

Vitali non contesta l'integrale e soddisfacente adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di Migliaccio.

Lamenta l'inadempimento di un obbligo accessorio, ovvero l'inosservanza degli obblighi informativi derivanti dal cd. Protocollo di Legalità.

Parliamo, pertanto, non di inadempimento totale o parziale ma di un mero inesatto adempimento.

Orbene la risoluzione, in caso di inadempimento di un contratto, può pronunciarsi solo quando tale inadempimento sia grave; un inadempimento non grave può dar luogo soltanto al risarcimento del danno causato.

Nella specie l'inadempimento è lieve in quanto, come abbiamo visto, comporta soltanto la mera potenzialità di un danno futuro, ipotetico ed indeterminato.

Non vi è dubbio, pertanto, che la responsabilità della Migliaccio potrebbe essere solo risarcitoria.

Vitali, in subordine, ha proposto eccezione di compensazione del proprio debito col credito risarcitorio.

Al riguardo si osserva che il risarcimento del danno è stato già chiesto nel citato procedimento innanzi al Tribunale di Bergamo, conclusosi con la sentenza n. 1356/16.

In ordine a tale domanda risarcitoria, pertanto, sussiste litispendenza o giudicato qualora la suddetta sentenza fosse divenuta definitiva come affermato dall'opposta.

L'eccezione di compensazione, quindi, non può essere presa in esame.

Tale pronuncia rende superfluo l'esame delle altre questioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al procuratore per fattone anticipo.

**P.Q.M.**





Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione al d.i. n. 1451/15 proposta da [redacted] nei confronti di MIGLIACCIO JUNIOR SRL con atto di citazione notificato il 24.4.15, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
  - 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 10.000 per onorario oltre s.g., IVA e cpa con attribuzione.
- Così deciso in Napoli, il 12/10/2016.

Il Giudice  
(dott. Ciro Caccaviello)